Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 794 del 20/12/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE VARESE PER L`ONCOLOGIA - L`ONCOLOGIA PER VARESE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ``HOMCOLOGY`` PER L`ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI. SCADENZA 31.12.2026.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE VARESE PER L`ONCOLOGIA - L`ONCOLOGIA PER VARESE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ``HOMCOLOGY`` PER L`ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI. SCADENZA 31.12.2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 844 in data 12/12/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che:

- nel mese di maggio del 2014 è stato avviato presso l'allora Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese il progetto di Simultaneous Home Care, oggi definito Homcology, inizialmente totalmente sostenuto da Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV, successivamente divenuto progetto pilota di Regione Lombardia che l'ha inserito tra le regole di sistema come modello assistenziale di riferimento, ribadito con la D.G.R n. XI/7758 del 28.12.2022, attualmente in carico all'ASST dei Sette Laghi che si propone di garantire la continuità assistenziale ai pazienti dimessi dai reparti di Oncologia degenza o Oncologia Ambulatorio/MAC e che abbiano necessità di proseguire con trattamenti attivi e/o sintomatico-palliativi a domicilio;
- Homcology è un progetto di cure simultanee rivolto ai pazienti oncologici con limitazioni fisiche, sociali, logistiche che limitano l'accesso all'ambulatorio o al Day Hospital che consente di trasferire terapie oncologiche e cure simultanee al domicilio dei pazienti;
- l'attività di assistenza viene erogata in stretta collaborazione con il MMG, anche attraverso teleconsulto dell'oncologo della S.C. Oncologia dell'ASST dei Sette Laghi, che prescrive le terapie oncologiche somministrate a domicilio nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, di uno specialista in cure palliative, di uno psicologo e di un fisioterapista e del personale infermieristico;

richiamata la delibera n. 89 del 27.2.2023 con la quale viene approvata e stipulata la convenzione con l'associazione Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV per la realizzazione del progetto "Homcology" per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici con scadenza al 31.12.2024;

vista la PEC del 18.11.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0089611, con la quale l'associazione Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV conferma l'intenzione e la disponibi-

lità a proseguire per il biennio 2025-2026 il progetto "Homcology", arruolando medici esperti in terapie oncologiche e cure simultanee che possano collaborare con il team di Homcology, per garantire la continuità delle cure domiciliari per i pazienti in carico ai reparti di oncologia;

vista altresì l'e-mail del 3.12.2024 con la quale il Prof. Francesco Grossi, Direttore della S.C. Oncologia, esprime parere favorevole alla richiesta di rinnovo della convenzione per la realizzazione del progetto "Homcology", per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, da parte dell'associazione Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV, che da anni sostiene l'oncologia medica dell'Ospedale di Circolo di Varese e dei PP.OO. di Cittiglio, Luino e Tradate;

preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla Direzione Amministrativa con e-mail del 4.12.2024, dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri con e-mail del 6.12.2024 e dalla Direzione Sociosanitaria con e-mail del 16.12.2024;

evidenziato che l'ASST dei Sette Laghi riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli Enti del c.d. Terzo Settore nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo, a supporto degli utenti e delle famiglie e per rispondere efficacemente ai molti bisogni collegati alla cura ed alla presa in carico del paziente, con particolare riferimento alle situazioni più fragili;

richiamati:
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i. il quale prevede all'art. 14 punto 7 che è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale prevede all'art. 24 che: "La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato …";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" che disciplina i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli Enti del Terzo Settore;

richiamato altresì il Regolamento per la collaborazione tra l'ASST dei Sette Laghi di Varese e gli Enti del Terzo Settore, approvato con deliberazione n. 584 del 9.10.2019 e parzialmente rettificato con deliberazione n. 402 del 6.8.2020;

evidenziato che l'art. 2 del D.Lgs n. 117/2017 recita quanto segue: "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

dato atto che i medici esterni esperti in terapie oncologiche e cure simultanee messi a disposizione da Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV dovranno integrarsi con gli infermieri, i fisioterapisti e gli psicologi che già seguono i pazienti per le cure a domicilio nell'ambito del progetto "Homcology" che permette di trasferire terapie oncologiche al domicilio dei pazienti;

ricordato che Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV metterà a disposizione il personale sopra citato con oneri a carico della medesima, rappresentando un sicuro vantaggio per questa Azienda;

evidenziato che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento per la collaborazione tra l'ASST dei Sette Laghi e gli Enti del Terzo Settore "l'attivazione di qualsiasi forma di rapporto o collaborazioni con l'ASST, per le attività disciplinate nel Regolamento, da parte degli Enti del Terzo Settore è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), fermo restando quanto precisato nella clausola transitoria del Regolamento;
2. iscrizione nel Registro aziendale dell'ASST";

preso atto che Varese per l'Oncologia - l'Oncologia per Varese ODV risulta iscritta al Registro Aziendale degli Enti del Terzo Settore e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla sezione "organizzazioni di volontariato";

dato atto che la convenzione in oggetto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), non comporterà alcun onere per l'ASST, in quanto le prestazioni verranno erogate da medici esperti reclutati da Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV;

considerato che la sottoscrizione dell'accordo in argomento trova fondamento logico-giuridico, sia nel principio costituzionale di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, il quale prevede, tra l'altro, che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", sia nell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi con i privati coinvolti nel procedimento;

precisato che l'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

preso atto che Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV, in data 2.2.2023, ha sottoscritto il contratto di nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati";

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula della convenzione di che trattasi, con decorrenza dall'1.01.2025 fino al 31.12.2026;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo f.f., dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e rinnovare la convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), con Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV, per la realizzazione del progetto "Homcology" per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, con decorrenza dall'1.01.2025 fino al 31.12.2026;

2. di attribuire al Direttore Sociosanitario, Dott. Giuseppe Calicchio, la delega alla sottoscrizione della convenzione con Varese per l'Oncologia - l'Oncologia per Varese ODV per la realizzazione del progetto "Homcology" per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici;

3. di individuare il Prof. Francesco Grossi, Direttore della S.C. Oncologia, quale referente per l'esecuzione del presente accordo;

4. di dare atto che il rapporto di che trattasi è a titolo gratuito e pertanto dallo stesso non derivano oneri a carico dell'Azienda;

5. di specificare che l'Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

6. di evidenziare che Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV nominata "Responsabile esterno di trattamento dei dati", si impegna a formare e informare il proprio personale circa le norme e i regolamenti inerenti il trattamento dei dati, l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di rispettare in ogni situazione la dignità della persona;

7. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sociosanitaria, Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, S.C. Oncologia, S.S. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOMCOLOGY" PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Sociosanitario, Dott. Giuseppe Calicchio, a ciò delegato dal Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale;

E

Varese per l'Oncologia - l'Oncologia per Varese ODV, Via V. Veneto n. 11, 21100 Varese, con sede operativa presso la S.C. Oncologia - Ospedale di Circolo - V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: vareseperloncologia@pec.it, codice fiscale n. 02817810126, rappresentata dal Presidente, Dott. Carlo Lucchina, di seguito nominata Varese per l'Oncologia;

PREMESSO CHE:

Nel mese di maggio del 2014 è stato avviato presso l'allora Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese il progetto di Simultaneous Home Care, oggi definito Homcology, inizialmente totalmente sostenuto da Varese per l'Oncologia – Oncologia per Varese ODV, successivamente divenuto progetto pilota di Regione Lombardia che l'ha inserito tra le regole di sistema come modello assistenziale di riferimento, ribadito con la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022, e che si propone di garantire

la continuità assistenziale ai pazienti dimessi dai reparti di Oncologia Degenza o Oncologia Ambulatorio/MAC e che abbiano necessità di proseguire con trattamenti attivi e/o sintomatico-palliativi a domicilio.

Homcology è un progetto di cure simultanee rivolto ai pazienti oncologici con limitazioni fisiche, sociali, logistiche che limitano l'accesso all'ambulatorio o al Day Hospital che consente di trasferire terapie oncologiche e cure simultanee al domicilio dei pazienti.

L'attività di assistenza viene erogata in stretta collaborazione con il MMG anche attraverso teleconsulto dell'oncologo della S.C. Oncologia dell'ASST che prescrive le terapie oncologiche somministrate a domicilio nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, di uno specialista in cure palliative, di uno psicologo e di un fisioterapista e del personale infermieristico.

Varese per l'Oncologia che da diversi anni sostiene i reparti di oncologia nei Presidi Ospedalieri dell'ASST dei Sette Laghi e collabora con l'équipe di Homcology dell'Azienda per garantire la continuità delle cure domiciliari per i pazienti in carico ai reparti di oncologia.

RICHIAMATI

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale prevede all'art. 24 che: "La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato";

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” disciplina i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento all’art. 55 “Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore”;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

1. Varese per l’Oncologia, preso atto della situazione di criticità riguardante la disponibilità di personale medico della S.C. Oncologia, e in attesa della stabilizzazione dell’organico in fase di potenziamento, si rende disponibile in via sussidiaria a mettere a disposizione, nei limiti delle proprie risorse disponibili, dei medici esperti a sostegno delle attività di Homcology. L’attività di Varese per l’Oncologia non sostituisce in nessuna fase le attività e le procedure della S.C. Oncologia che ha esclusiva titolarità e responsabilità del progetto;
2. l’apporto di personale specializzato messo a disposizione, senza oneri retributivi a carico dell’ASST, rappresenta un sicuro vantaggio per l’Azienda stessa;
3. l’ASST dei Sette Laghi riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli enti del c.d. Terzo Settore nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo, a supporto degli utenti e delle famiglie e per rispondere efficacemente ai molti bisogni collegati alla cura ed alla presa in carico del paziente, con particolare riferimento alle situazioni più fragili;

VISTO

Il Regolamento per la collaborazione tra l’ASST dei Sette Laghi di Varese e gli Enti del Terzo Settore, approvato con deliberazione n. 584 del 9.10.2019 e parzialmente rettificato con deliberazione n. 402 del 6.8.2020;

PREMESSO INFINE CHE:

Varese per l'Oncologia è iscritta al Registro aziendale degli Enti del Terzo Settore e che tale iscrizione costituisce il presupposto necessario per attivare qualsiasi forma di collaborazione con l'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Varese per l'Oncologia conferma di impegnarsi a rispettare la disciplina regolamentare dell'ASST dei Sette Laghi e in particolare il regolamento richiamato in premessa.

Articolo 2 - Oggetto

Varese per l'Oncologia mette a disposizione dell'ASST personale medico esperto in accordo con il Direttore della S.C. Oncologia dell'ASST, individuato nell'allegato elenco, parte integrante del presente atto, per lo svolgimento dell'attività di assistenza domiciliare ai pazienti oncologi. L'ASST autorizza la presenza del personale stesso presso le proprie strutture e presso il domicilio dei pazienti seguiti dai reparti oncologici.

Articolo 3 - Modalità

Il personale messo a disposizione dall'Associazione pertanto presterà la propria attività presso il domicilio dei pazienti oncologici nei giorni e secondo gli orari concordati con i Direttori/Responsabili dei reparti oncologici.

A tale personale, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., si applicano le misure di sicurezza in base ai possibili rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività, ivi comprese le attività info/formative di base e specifiche.

ART. 4 - Variazioni di personale

Eventuali variazioni di personale dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicate all'ASST per la necessaria formalizzazione.

ART. 5 - Rapporto di lavoro

Il rapporto instaurato con Varese per l'Oncologia non determina l'insorgere di rapporto di lavoro subordinato tra il personale messo a disposizione e l'ASST. La remunerazione del personale è a totale carico di Varese per l'Oncologia.

ART. 6 - Referenti

Per i rapporti con Varese per l'Oncologia l'ASST individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Prof. Francesco Grossi, Direttore della S.C. Oncologia;

Per i rapporti con l'ASST l'ODV individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dott. Mauro Bandera.

ART. 7 - Copertura assicurativa

Per l'attività oggetto del rapporto Varese per l'Oncologia assicura a proprie spese una polizza RC, RCT (polizza responsabilità civile) inclusa quella professionale, per eventuali danni arrecati a terzi per colpa grave e la copertura infortuni.

ART. 8 - Rapporti amministrativi

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e di Varese per l'Oncologia – l'Oncologia per Varese ODV;

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione della presente convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata l'ASST, titolare del trattamento dei dati, ha nominato l'Associazione Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come da contratto di nomina sottoscritto in data 2.2.2023.

Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016, nonché le specifiche prescrizioni esplicitate dal Titolare nel sopra citato contratto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

L'inadempimento, l'inesatto o parziale adempimento delle condizioni previste dal contratto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 costituirà una violazione degli obblighi sussistenti in capo al Responsabile e darà luogo a legittima causa di risoluzione del contratto in essere, nonché di risarcimento del danno.

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti

effettuati con strumenti elettronici", il Responsabile laddove il medesimo gestisca/o curi la manutenzione di impianti di elaborazione e/o sue componenti e/o basi di dati e/o reti di dati e/o apparati di sicurezza o sistemi software complessi, riceverà altresì specifica nomina ad Amministratore di Sistema e si impegnerà ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, le persone munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di Amministratore di Sistema definendone gli ambiti di operatività, nonché a conservare, aggiornare e mettere a disposizione dell'ASST – in qualità di Titolare del Trattamento – l'elenco dei soggetti individuati con i dati ed a comunicare ogni suo aggiornamento.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra -UE si precisa fin d'ora che, previa comunicazione e autorizzazione del Titolare, il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli Interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.

A tal riguardo preme evidenziare che con riferimento ai trasferimenti necessari all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del

trattamento, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha ribadito che tale deroga può essere legittimamente utilizzata solo se i dati sono oggetto di trasferimento occasionale e purché il trasferimento sia oggettivamente necessario per l'esecuzione del contratto.

ART. 10 - Durata

Il presente accordo decorre dall'1.01.2025 sino al 31.12.2026. Non è ammesso il tacito rinnovo.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

ART. 11 - Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili.

ART. 12 - Codice di comportamento e PIAO

Le parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento aziendale. Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: https://asst-settelaghi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-condotta.html)
e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Associazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. La controparte dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet:
https://asst-settelaghi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piao-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione.html

ART. 13 - Registrazioni e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del richiedente. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117.

ART. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo prevalgono le norme di regolamentazione aziendale in tema di Enti del Terzo Settore, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 15 - Controversie

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Varese.

Letto, confermato, sottoscritto.

Varese,

per Varese per l'Oncologia - l'Oncologia per Varese ODV:

IL PRESIDENTE

(Dott. Carlo Lucchina)

Varese,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dott. Giuseppe Calicchio)

La presente convenzione consta di n. 10 pagine e di n. 15 articoli

ELENCO PERSONALE PROGETTO “HOMCOLOGY”

NOME	RUOLO
Dott. Mauro Bandera	Medico

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 794 del 20/12/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE VARESE PER L`ONCOLOGIA - L`ONCOLOGIA PER VARESE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ``HOMCOLOGY`` PER L`ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI. SCADENZA 31.12.2026.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 20/12/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Annunziata Emilia - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Lorenzon Dario - Delegato Direzione Amministrativa
Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA
Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria
Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Annunziata Emilia